



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 31 maggio 2012 n.61
(*Ratifica Decreto - Legge 28 marzo 2012 n.31*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 28 marzo 2012 n.31 – “Interventi urgenti a sostegno del sistema economico e disposizioni fiscali diverse”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza :

- *di adottare misure di intervento a fronte dei danni strutturali degli immobili in occasione delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio del corrente anno;*
- *di adottare misure a sostegno del sistema economico con particolare riferimento alla tutela e incentivazione degli investimenti stanti le diverse e articolate operazioni in atto di riorganizzazione dei settori economici, nonché la necessità di adattare le condizioni di pagamento dei tributi alle crescenti esigenze dei contribuenti di compensazione degli importi con altri crediti tributari e di dilazionare il carico esattoriale;*
- *di emanare disposizioni fiscali interpretative e integrative delle norme vigenti al fine di una loro corretta e coerente applicazione stante l’approssimarsi delle scadenze fiscali da esse previste;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 18 adottata nella seduta del 20 marzo 2012;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 2012;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 28 marzo 2012 n.31 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DISPOSIZIONI FISCALI DIVERSE

TITOLO I INTERVENTI STRAORDINARI A FRONTE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL FEBBRAIO 2012

Art. 1

Fatto salvo l’ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2009 n.109, i termini di cui all’articolo 5, comma 1 della medesima e di cui

all'articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27, secondo comma, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, dall'articolo 4, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172, dall'articolo 1, del Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.42 e dall'articolo 1, del Decreto - Legge 20 settembre 2011 n.146, sono prorogati al 30 giugno 2012.

Art. 2

A causa delle eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di febbraio 2012 che hanno comportato danni agli immobili ed ai beni mobili destinati alle attività economiche, in via straordinaria e di urgenza si adottano le seguenti misure.

Al comma 2, dell'articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n.109 vengono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

- “g) investimenti aventi come oggetto la riparazione e/o ricostruzione di immobili destinati a sede di esercizio di attività economiche che hanno subito danni strutturali in occasione di eventi meteorologici di natura eccezionale individuati da apposito decreto, il quale definisce la misura massima di intervento e le condizioni di ammissibilità ad integrazione e/o modifica di quelle previste dalla presente legge;
- h) investimenti aventi ad oggetto la riparazione e/o sostituzione di macchinari ed attrezzature danneggiate in occasione degli eventi di cui alla lettera g) precedente.”.

Gli investimenti ai sensi delle lettere g) e h), comma 2, dell'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009 n.109 così come modificato dal presente decreto, possono essere finanziati per un importo massimo di €1.000.000,00 e beneficiare di un contributo conto interessi a carico dello Stato non superiore al 80 % del tasso di interesse convenzionato.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente l'ammontare del finanziamento è calcolato sulla base dei preventivi di spesa per gli investimenti e tenuto conto delle eventuali condizioni di indennizzo derivanti da polizze assicurative attive sugli immobili oggetto di intervento.

Non possono beneficiare dei finanziamenti sugli investimenti di cui alle lettere f) e g), comma 2, dell'articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n.109 le imprese che hanno subito danni in misura inferiore ai 20.000,00 euro.

Esclusivamente in relazione agli investimenti previsti all'articolo 4, comma 2, lettere g) ed h) della Legge 109/2009, così come integrato dalle disposizioni del presente decreto, possono accedere i benefici della medesima Legge anche gli operatori agricoli in possesso di licenza. Il godimento del contributo in conto interessi di cui alla Legge n. 109/2009 è incompatibile con il riconoscimento del contributo in conto interessi di cui agli articoli 20 e 21 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, mentre è fatta salva la possibilità per l'operatore agricolo professionale di beneficiare, in relazione ai predetti investimenti, del contributo di cui al successivo articolo 5.

Gli investimenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili anche nei casi in cui i lavori di ristrutturazione siano a carico dell'impresa locataria o conduttrice nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria. In tal caso l'istanza deve essere presentata dalla predetta impresa e deve essere corredata dall'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'accesso ai benefici sia proprietaria dell'immobile e lo stesso sia concesso in locazione, anche finanziaria, ad impresa diversa i requisiti di accesso ai benefici della Legge n.109/2009 di cui all'articolo 3, comma 2, punto b, sono verificati sommando il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di entrambe le imprese. I predetti requisiti non si applicano alle imprese di cui al precedente comma 6.

Non sono ammissibili altresì finanziamenti volti alla riparazione e/o ricostruzione di opere che al momento del verificarsi dei danni presentavano violazioni alle leggi urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 3

Fermo restando la possibilità di accedere a tutte le tipologie di incentivazione previste dalla Legge 3 agosto 2009 n.109 e dal Decreto - Legge 20 settembre 2011 n.146, nell'esame delle pratiche di richiesta dei finanziamenti di credito straordinario viene data priorità agli investimenti di cui ai punti g) e h), comma 2, dell'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009 n.109 come emendato dal precedente articolo 2, ad eccezione degli investimenti aventi ad oggetto la ristrutturazione di immobili nei quali alla data del 31 gennaio 2012 non sia operante un'attività economica. Le istanze aventi per oggetto quest'ultima tipologia di investimento potranno essere ammesse al godimento dei benefici della Legge n.109/2009 solo dopo l'esame delle istanze riguardanti le tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 4 della medesima. A tal fine le richieste di finanziamento per gli investimenti di cui ai punti g) e h) devono essere presentate entro il 31 maggio 2012.

Art. 4

Per accedere ai benefici di cui al precedente articolo 3 le imprese che hanno subito i danni dovranno presentare:

- preventivi di spesa per le riparazioni, ricostruzione e/o acquisto di immobili e beni mobili danneggiati;
- perizia giurata sulla causa dei danni ed ammontare degli stessi;
- documentazione relativa alla rispondenza delle opere edilizie danneggiate alle norme in materia urbanistica ed edilizia.
- copia della polizza assicurativa sull'immobile o sui beni mobili danneggiati o dichiarazione della non esistenza di copertura assicurativa.

Art. 5

Al fine di indennizzare parte delle perdite subite dagli operatori agricoli in occasione delle eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di febbraio 2012 è attuato un intervento economico di carattere straordinario da imputarsi sul capitolo 2-4-6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n.96 contributi e premi" in favore degli operatori danneggiati, previo trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Con regolamento della Commissione per le Risorse Ambientali e Agricole sono stabiliti forme e modalità di applicazione del predetto intervento economico in analogia a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto.

Ai fini di cui al comma primo ed in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma primo della Legge 25 ottobre 1973 n.37, il Consorzio per la gestione del Fondo di solidarietà delibera l'utilizzo del "Fondo di Solidarietà" anche per indennizzare o compensare i danni economici conseguenti agli eventi atmosferici di cui al comma primo i cui effetti abbiano causato il deperimento o la perdita di essenze arboree.

Art. 6

In via eccezionale ed in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modificazioni, i cittadini ed i residenti, proprietari di fabbricati che abbiano subito danni strutturali in occasione delle eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di febbraio 2012, possono beneficiare, nei limiti delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio

di previsione, del prestito agevolato di cui all'articolo 32, comma primo, lettere d), e) e f) della precitata Legge n.110/1994 e successive modificazioni per gli interventi volti alla riparazione degli immobili.

La documentazione da produrre alla Commissione per l'Edilizia Sovvenzionata per l'accesso ai benefici previsti al precedente comma primo è quella di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 7

In via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma secondo della Legge 18 febbraio 1998 n.30, allo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri indifferibili relativi al servizio rotta neve espletato in occasione degli eventi atmosferici del mese di febbraio 2012, il Congresso di Stato ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli del medesimo Dipartimento anche se appartenente a diversi titoli di spesa.

TITOLO II

INTERVENTI URGENTI VOLTI AL SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO

Art. 8

Al fine di supportare i processi di riorganizzazione del settore bancario, il termine di cui all'articolo 8 del Decreto - Legge 25 novembre 2009 n.158, è esteso al 31 dicembre 2012.

Ad integrazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 11 ottobre 2011 n.169 previo parere del Comitato Credito e Risparmio possono accedere ai benefici fiscali e alle facilitazioni creditizie in esso disciplinate anche le Banche che, nell'ambito di operazioni autorizzate dalla Banca Centrale, acquisiscono le passività di soggetti bancari sammarinesi posti in regime di amministrazione straordinaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 si applicano anche nei casi in cui le maggiori entrate siano costituite da proventi derivanti da provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria di confisca di somme in denaro in favore dell'Erario.

Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano nelle modalità stabilite dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio e nei limiti della disponibilità per l'Erario delle somme oggetto di confisca.

Art. 9

A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di supportare i processi di riorganizzazione infra-gruppo, la cessione delle partecipazioni in società sammarinesi da parte di società estere in favore di altre società appartenenti al medesimo gruppo di imprese non costituisce fine speculativo, e pertanto l'eventuale plusvalenza, determinata a norma del secondo comma del medesimo articolo, è esente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito. Qualora l'impresa acquirente ceda la partecipazione a soggetti esterni al gruppo di imprese entro i cinque anni dalla data di acquisto, il valore dell'eventuale plusvalenza realizzata è maggiorata dell'importo corrispondente alla plusvalenza esente ai sensi di quanto precede.

Art. 10

Al fine di razionalizzare e semplificare i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti relativamente alla gestione delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti dell'Ufficio Tributario e in attesa del completamento del progetto di attuazione del "conto fiscale" il credito d'imposta derivante dalla denuncia annuale ai fini del rimborso dell'imposta sulle importazioni, dalla dichiarazione dei redditi e relativi allegati e dalla dichiarazione del sostituto d'imposta può essere utilizzato per il pagamento:

- a) dell'imposta generale sui redditi, dei relativi acconti e delle somme ad essa correlate;
- b) dell'imposta sulle importazioni, anche attraverso il pagamento dell'eventuale saldo a debito della dichiarazione annuale monofase e delle somme ad essa correlate;
- c) delle altre somme di pertinenza dell'Ufficio Tributario, ivi inclusi gli interessi e le sanzioni, esclusa la ritenuta sugli interessi di cui alla Legge 25 maggio 2005 n.81.

Le precedenti disposizioni si applicano già a partire dalle pratiche in attesa di definizioni per le quali non siano ancora decorsi i termini di prescrizioni.

Art. 11

A parziale modifica delle disposizioni dell'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e dell'articolo 5 del Decreto n.39/2004, la durata massima delle dilazioni di pagamento per somme iscritte a ruolo ai sensi della predetta Legge è stabilita in mesi 60.

Art. 12

In parziale deroga dell'articolo 6, comma 11, della Legge 31 marzo 2010 n.73, l'esclusione dal godimento della Cassa Integrazione Guadagni, per motivo diverso dalla causa di forza maggiore, e dell'Indennità Economica Speciale al coniuge e ai parenti e affini entro il primo grado del titolare dell'attività è limitata ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l'impresa del loro familiare.

Al godimento di quanto sopra sono ammessi i familiari dell'Amministratore di società, rientranti nel medesimo ordine di parentela e affinità, che svolgono attività lavorativa continuativa presso l'impresa da più di cinque anni.

Ai fini della determinazione dell'entità degli ammortizzatori di cui al primo comma, sono irrilevanti gli eventuali inquadramenti ai livelli superiori avvenuti nei 24 mesi precedenti l'ammissione al trattamento di integrazione o sostegno al reddito.

Al familiare del titolare dell'attività o dell'Amministratore, così come individuato nei commi precedenti, è escluso il godimento della Cassa Integrazione Guadagni, per motivo diverso dalla causa di forza maggiore, e dell'Indennità Economica Speciale nel caso in cui risulti socio, indipendentemente dall'entità della quota sociale o delle azioni possedute, o lo sia stato nei 12 mesi precedenti la richiesta di ammissione ai trattamenti di integrazione o sostegno al reddito.

Art.12 bis

Il comma 1 dell'articolo 8/bis (Rapporti di collaborazione del socio) di cui al Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156 è così sostituito:

“1. Tutti i soci che possiedono quote o azioni in misura non inferiore al 25% del capitale sociale, che svolgono a favore dell'impresa attività lavorativa non avente natura di lavoro

subordinato, devono preventivamente comunicare all'Ufficio del Lavoro che fra essi e la società di cui sono comproprietari si è costituito uno speciale rapporto di collaborazione lavorativa.”.

Art. 12 ter

Il termine di quindici giorni previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 per l'attività occasionale in territorio esercitata da imprese forensi, deve intendersi riferito a giornate lavorative e, per le attività soggette alla semplice autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ufficio del Lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, comunque per periodo non superiore alle 30 giornate/uomo.

Nell'arco di un anno solare l'impresa forense potrà ottenere massimo tre semplici autorizzazioni preventive per lavori di durata pari o inferiore ai 15 giorni lavorativi comunque non superiori alle suddette giornate/uomo oltre le quali l'impresa è soggetta all'obbligo di munirsi della patente di esercizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 e delle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione preventiva non può essere rilasciata nei successivi 6 mesi all'impresa forense che sia stata sanzionata dall'Ufficio del Lavoro per lavoro irregolare o per mancata autorizzazione all'attività in Repubblica.

Art. 13

All'articolo 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 sono aggiunti i seguenti commi:

“Parimenti, la Commissione del Lavoro potrà adottare apposita deliberazione per la regolamentazione del lavoro saltuario ed occasionale nelle imprese per la Gestione del tempo libero, dello Sport, dello Spettacolo e delle Attività culturali No profit.

Il ricorso al lavoro saltuario ed occasionale è altresì consentito anche nei settori del commercio e dall'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico esclusivamente nei casi di sostituzione urgente di personale assente per malattia certificata.”.

Con riferimento all'articolo 5 comma 2 della Legge n. 158/2011 il calcolo del contributo alla gestione separata dovrà essere effettuato sulle somme effettivamente corrisposte al collaboratore a prescindere dai redditi minimi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 della medesima legge.

Art. 14

A coloro che nelle società di capitali rivestono la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato è consentito lo svolgimento, sia nelle sedi direttive che operative dell'impresa, di compiti gestionali dell'azienda con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.

La carica sociale di cui sopra deve risultare dal certificato di vigenza della società.

I soggetti di cui al primo comma sono assoggettati agli oneri contributivi e assicurativi se e come previsti dalle normative vigenti in materia.

TITOLO III DISPOSIZIONI FISCALI DIVERSE

Art. 15

All'articolo 18 del Decreto - Legge n.172/2010, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 tenuti al versamento degli acconti nei termini previsti dal precedente comma 3 devono versare due acconti di uguale ammontare dell'Imposta Generale sui Redditi relativa al periodo d'imposta in corso, commisurati ciascuno alla metà di:

- a) 50% dell'Imposta Generale sui Redditi che grava sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per il precedente periodo d'imposta;
- b) 70% dell'Imposta Generale sui Redditi che grava sul reddito d'impresa dichiarato per il precedente periodo d'imposta.

Le persone fisiche calcolano gli acconti di cui sopra previa deduzione del contributo previdenziale obbligatorio quale risulta evidenziato nella dichiarazione dei redditi per il predetto periodo di imposta e del contributo di sicurezza sociale da calcolarsi sul reddito dichiarato per il medesimo anno. L'ammontare dell'imposta generale al quale commisurare gli acconti è così determinato: al reddito imponibile ricavato secondo le suindicate disposizioni si applicano le aliquote dell'I.G.R. ovvero l'imposta proporzionale; dall'importo così ottenuto si sottrae la detrazione soggettiva d'imposta per quota esente prevista per legge.

Il versamento degli acconti non è dovuto se, anteriormente alla data di versamento, l'attività economica viene sospesa o cessata.”.

Art. 16

Il secondo comma, dell'articolo 38 della Legge n. 200/2011 è così modificato:

“ L'imposta deve essere versata entro il 31 marzo 2012 direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Analogamente nel caso di associazioni fra professionisti obbligati alla compilazione del Quadro “M”. Per i primi tre anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.”.

Oltre i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 38 della Legge n.200/2011, sono esenti dall'applicazione dell'imposta minima sul reddito:

- i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n.168/2009;
- gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.

Le attività economiche esenti dall'applicazione dell'imposta minima sul reddito ai sensi dell'articolo 38, comma 4, punto b), della Legge n.200/2011, che riattivano la licenza dopo il 31 marzo 2012 sono tenute al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura della quota parte dell'importo per le stesse stabilito corrispondente al periodo che intercorre fra la data di riattivazione della licenza ed il 31 dicembre 2012.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Legge n.200/2011 i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività d'impresa, al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura di €300,00.

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro il termine previsto dall'articolo 38 della Legge n. 200/2011, accertato dall'Ufficio Tributario entro i termini ordinari di prescrizione dell'azione di accertamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera i 10,00 euro. Non altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera i 10,00 euro su base annuale.

Art. 17

Il terzo comma dell'articolo 35 della Legge n. 200/2011 è così modificato:

"Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo, terzo, settimo, ottavo comma, della Legge n.184/2011 si applicano anche in relazione all'imposta di cui al presente articolo in quanto compatibili. A tale proposito i riferimenti presenti nel predetto articolo all'anno 2010 sono da intendersi all'anno 2011."

All'articolo 35 della Legge n. 200/2011 viene aggiunto il quarto comma:

"In caso di mancato o insufficiente pagamento, verranno adottate le procedure di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche ed integrazioni applicabili al mancato pagamento dell'imposta sui redditi I.G.R..".

Art. 18

La ritenuta d'imposta prevista dall'articolo 39, quinto comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, sui compensi erogati a soggetti non residenti a decorrere dal 1 gennaio 2012, nel solo caso di collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 18 della Legge n.131/2005, deve essere effettuata sul compenso corrisposto al netto della quota contributiva previdenziale obbligatoria a carico del collaboratore.

Art. 19

Il termine per il pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n. 168/2009 è sospeso nei confronti dei soggetti che hanno avanzato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, formali istanze all'autorità di vigilanza aventi la conseguenza della cancellazione degli stessi dal registro dei soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165. La predetta sospensione ha effetto sino al 30° giorno successivo alla data di cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati. Entro il predetto termine il soggetto è tenuto al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate nella misura pari alla quota parte dell'importo previsto dall'articolo 53 della Legge n. 168/2009 corrispondente al periodo che intercorre fra il primo di gennaio dell'anno in cui avviene la cancellazione del registro dei soggetti autorizzati e sino alla data cancellazione dal medesimo.

Le Banche e gli Istituti finanziari in liquidazione coatta amministrativa sono esentati dal pagamento della tassa di annotazione sui mandati fiduciari di cui all'articolo 38 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 in ragione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate e del conseguente mutato status giuridico dei rapporti fiduciari.

Il trasferimento di contratti di mandato fiduciario fra soggetti vigilati permanendo in capo agli stessi il medesimo fiduciante, ed il medesimo oggetto, comporta ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 il pagamento dell'imposta di annotazione sui contratti di mandato fiduciario nella misura annuale prevista di €50,00.

Art.20

Gli investimenti di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Delegato n.65/2007 devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quadriennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. Tale proroga, sebbene motivata da comprovate circostanze, non potrà comunque superare gli ulteriori ventiquattro mesi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta